Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE REGIONALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Campania

I NUOVI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
dalla semplificazione amministrativa
alla gestione delle procedure

Le misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Ing. Guido PARISI Direttore regionale VV.F. Campania

Direzione regionale Campania

Il quadro normativo ?

1. DPR 151/2011; D.lvo 81/2008; DM 37/2008; DM 10/3/1998

2. Le regole tecniche di prevenzione incendi
3. La regola dell'arte

Livello	Settore elettrico ed elettronico	Telecomunicazioni	Tecnologie delle informazioni	Altro
Internazionale	IEC (2)	ITU-T (1) IEC (2)	ISO/IEC JTC 1 (1)	ISO (2)
Europeo	CENELEC 2	ETSI (2)	CEN/CENELEC (2)	CEN (2)
Italiano	CEI (2)	CONCIT (UNI/CEI) (1)	CONCIT (UNI/CEI) (1)	UNI (2)

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UJ comunica
comunicazione unica d'impresa

COSA CAMBIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORI ?

CORPO NAZIONALE dei VIGILI del FUOCO
PREVENZIONE INCENDI ON-LINE

Cosa non cambia

DLgs. 81/2008	sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
DM 10 marzo 1998	sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

DLgs. n. 758/1994

procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Cosa cambia

Art. 12. abroga d.P.R. del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione .....

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

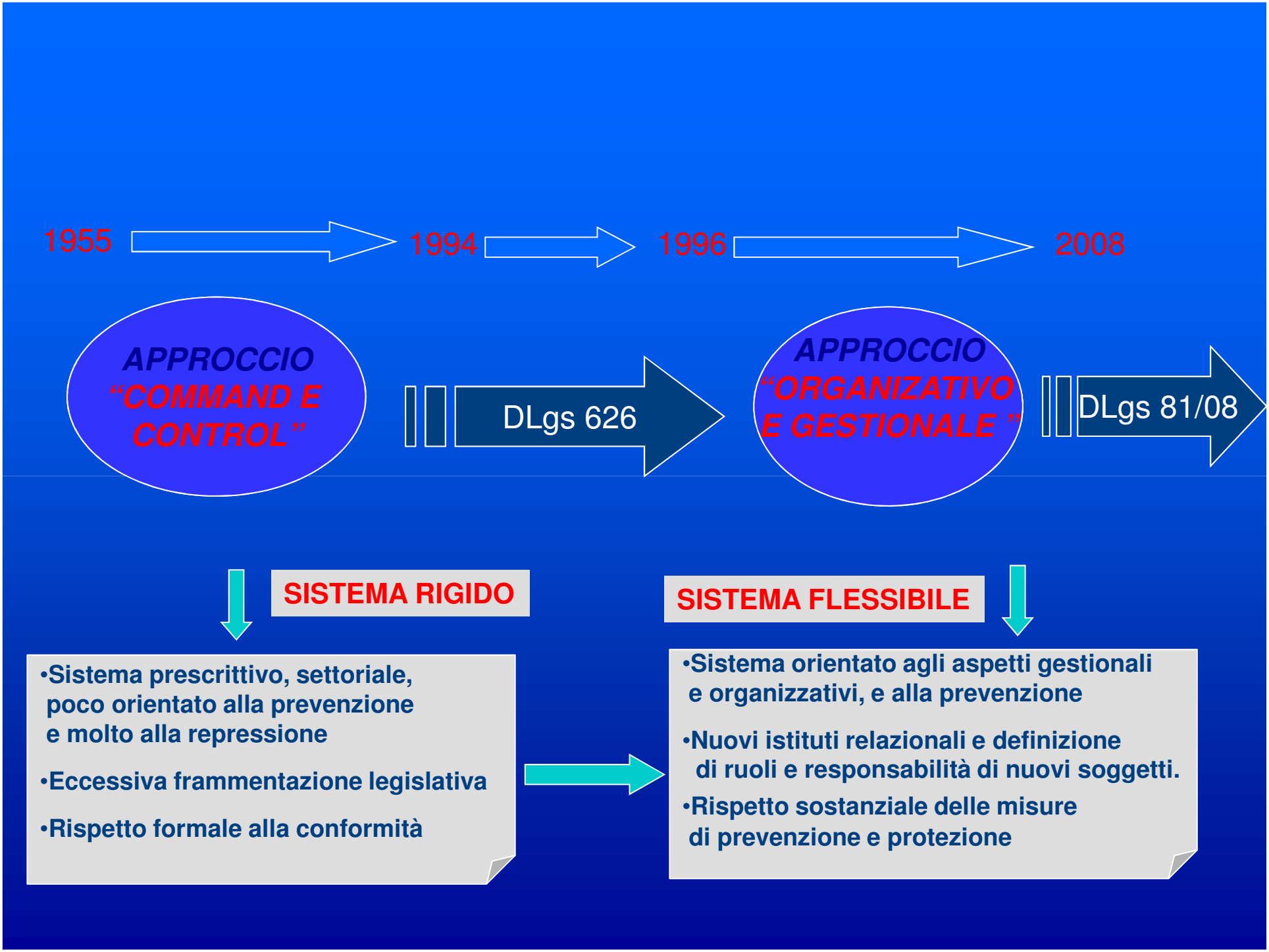
1955
1994
1996
2008
APPROCCIO "COMMAND E CONTROL"
DLgs 626
APPROCCIO "ORGANIZATIVO E GESTIONALE"
DLgs 81/08
SISTEMA RIGIDO
•Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità
SISTEMA FLESSIBILE
•Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

IL DATORE DI LAVORO È IL RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

adempimenti* = *atti necessari per garantire le misure generali di tutela

Art. 15
Misure generali di tutela

Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro :

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell' organizzazione del lavoro

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte

f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

l) il controllo sanitario dei lavoratori

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, se possibile, ad altra mansione

n) l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

q) l'istruzione adeguata dei lavoratori

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

Art. 18.
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

…..

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

……..

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonin il posto di lavoro o la zona pericolosa;

……..

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Art. 19.
(Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

…..

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

…..

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

GESTIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MINIMIZZAZIONE

ossia riduzione della probabilità di accadimento

RISCHI RESIDUI

PIANO DI EMERGENZA

Per attività soggette a controllo VVF o con più di 10 dipendenti

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43.
(Disposizioni generali)

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43.
(Disposizioni generali)

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Prevenzioni incendi (art. 46)

- Restano inalterate rispetto al Dlgs. 626/94 le disposizioni sulla prevenzioni incendi

La **prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale**, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, **diretta a conseguire**, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale:

gli obiettivi di sicurezza della vita umana,
di incolumità delle persone e
di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nei luoghi di lavoro soggetti al Dlgs 81/08 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Prevenzioni incendi (art. 46)

I Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

A) Criteri diretti a individuare:

1. Misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
2. Misure precauzionali di esercizio
3. Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
4. Criteri per la gestione delle emergenze

B) Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all'emanazione dei decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro come disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998

Prevenzioni incendi (art. 46)

Al fine di **favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro** con decreto del Ministro dell'interno **sono istituiti**, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, **dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende**.

Nel Dlgs 139/2006 sono presenti le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Funzioni istituzionali del CNVVF

- Soccorso tecnico urgente
- “Prevenzione incendi” e “vigilanza antincendio”
  - Formazione e abilitazione addetti antincendio
- **Controllo e vigilanza dei luoghi di lavoro** (in tutti, non soltanto nelle attività indicate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011)

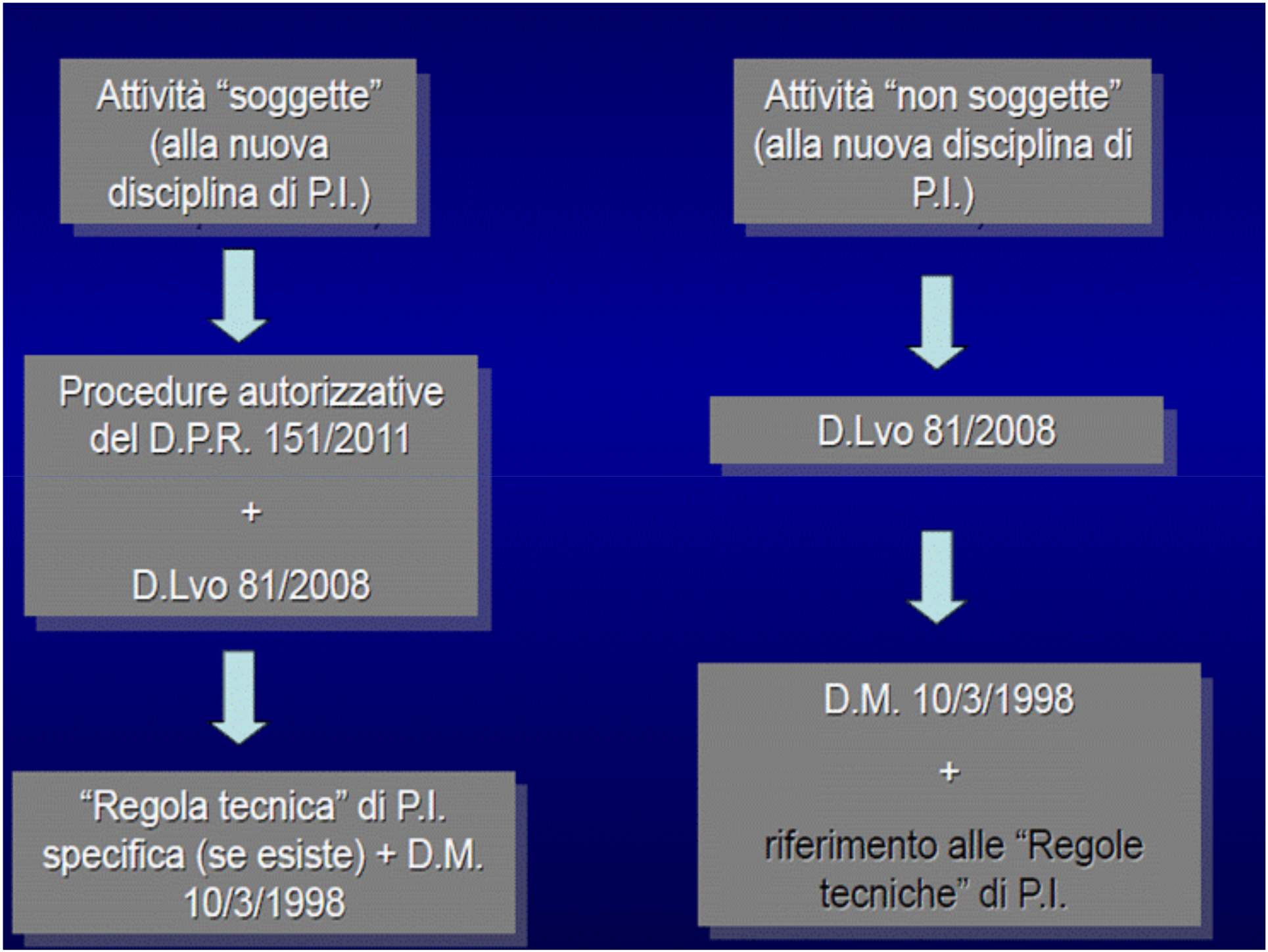
Attività "soggette" (alla nuova disciplina di P.I.)
Procedure autorizzative del D.P.R. 151/2011
+
D.Lvo 81/2008
"Regola tecnica" di P.I. specifica (se esiste) + D.M. 10/3/1998
Attività "non soggette" (alla nuova disciplina di P.I.)
D.Lvo 81/2008
D.M. 10/3/1998
+
riferimento alle "Regole tecniche" di P.I.

Misure di prevenzione incendi sui "luoghi di lavoro" – ASPETTI DI CONTROLLO E SANZIONATORI

- Art. 14 del D.Lvo 81/2008

Omissis……

Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.;

Omissis……. Richiama gli artt. 16, 19 e 20 del D.Lvo 139/2006:

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi **in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto**, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 55 – comma 5 lettera c)
Il datore di lavoro e' punito:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli …, 46, comma 2;

Art. 46. – Prevenzione incendi

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Art. 68 – comma 1 lettera b)
Il datore di lavoro e' punito:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e ……;

Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, …..;

"I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV"

Art. 57.
(Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori)

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

……

-Art. 22.

(Obblighi dei progettisti)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL D.Lgs. 81/08 - Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO

D.Lgs. 81/08

MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.3 Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco …… .

MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al **preventivo parere di conformità sui progetti da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco**, al quale dovrà essere richiesta la **visita di controllo** ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/06.

MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL D.Lgs. 81/08 - Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO

1.5 Vie e uscite di emergenza

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi

Le vie e le uscite di emergenza possono coincidere con le vie e le uscite ordinarie, ma è opportuno che possiedano alcuni requisiti di minima: *distribuzione, dimensioni, lunghezza*

Porte e portoni

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro

Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20

Quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli

Scale fisse

Il principio generale prevede che per tutti gli edifici devono essere d isponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste.

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici di altezza antincendio non superiore a 24 metri, adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

mezzi e impianti antincendio

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento.

Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

D.Lgs. 81/08 ex 626/94

OBIETTIVO

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI

Decreti applicativi

D.M. 10.03.98
"Antincendio"

3
03
2
0
99
06

Oggetto del D.M.
Sicurezza antincendio e Gestione emergenza-

- linee guida Valutazione RISCHIO INCENDIO nei luoghi di lavoro

per i quali **non esistono specifici disposizioni di prevenzione incendi**

Le novità del D.M. 10.3.1998

SCELTA OGGETTIVA

- Il decreto fa parte delle normative del tipo non prescrittivo, nelle quali la scelta delle misure da adottare è lasciata al professionista della sicurezza

DM 10 Marzo 1998

9 articoli. e 10 allegati

Art 1 Campo di applicazione

Criteri di valutazione rischio d'incendio (art 17 D.L.vo 81/08)

e

Misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

Esclude :

- Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (ex 334/99) per i quali si applicano comunque

Art 6- Designazione addetti servizi antincendio
Art 7- Formazione addetti prevenzione e lotta antincendio

Art 2 Valutazione del rischio

La valutazione dei rischio **incendio** e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica della valutazione dei rischi

(All. 1)

esito valutazione rischi

- Elevato
- Medio
- Basso

Art. 3 -Misure preventive, protettive e precauzioni di esercizio

Adozione misure finalizzate a:

a) Ridurre la probabilità incendio (All. II)
b) Realizzare vie e uscite di emergenza (All. III)
c) Segnalare l'incendio e ad attivare gli allarmi e le procedure di emergenza (All. IV)
d) Estinzione dell'incendio (All. V)
e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione (All. VI)
f) Fornire ai lavoratori adeguata formazione (All. VII)

Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio

Gli impianti e le attrezzature antincendio **DEVONO** essere controllati e tenuti efficienti nel rispetto:

- Leggi
- Regolamenti
- Norme di buona tecnica (CEI ; UNI)
- Direttive CE
- Istruzioni fornite dal costruttore

REGISTRO DEI CONTROLLI

Art. 5 -Gestione dell'emergenza in caso d'incendio

- Documento delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio comprendente il **Piano di emergenza** redatto secondo i criteri indicati nell'all. VIII

- Per luoghi di lavoro < 10 dipendenti non è obbligatorio redigere il documento, fermo restando l'obbligo di misure organizzative e gestionali

Art. 6 Designazione degli addetti al servizio antincendio

- Il Datore di lavoro designa uno o più lavoratori per la lotta antincendio e gestione delle emergenze **(Art.18 D. lg.- 81/08)**

I lavoratori designati

- Devono essere formati -attestato di frequenza-
- Per lavoratori incaricati attività riportate in All. X – occorre conseguire

attestato idoneità secondo le procedure art 3 L.609/96-

Art. 7 Formazione degli addetti al servizio antincendio

- Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi dei corsi di formazione in funzione del livello di rischio incendio

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali per i luoghi di lavoro in uso prima dell'entrata in vigore del D.M.

- Adeguamento vie d'uscita da utilizzare in caso di emergenza entro 2 anni

Art. 9 Entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione (07.10.1998)

10 Allegati

Criteri e linee guida

- All. I –Linee guida per la valutazione del rischio incendio
- All. II -misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
- All. III -misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
- All IV -misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
- Allegato V Attrezzi ed Impianti;
- All. VI Controlli e manutenzione
- All. VII Informazione e formazione antincendio
- All. VIII Pianificazione procedure da attuare in caso d'incendio
- All. IX Contenuto dei corsi di formazione;
- All. X Luoghi di lavoro rischio alto (attestato idoneità)

DM 10/3/98

ALL. IX

Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

ALL. X

luoghi di lavoro con obbligo di attestato di idoneità tecnica per i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

D.M. 10.03.98

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

All. IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio

ELEVATO :

- **industrie e depositi ove si utilizzano sostanze pericolose (DPR 175/88)**
- **fabbriche di esplosivi**
- **centrali nucleari**
- **scuole**
- **alberghi con più di 200 posti letto**
- **ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani**
- **cantieri temporanei o mobili in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc. L > 50 mt) o dove si impiegano esplosivi**

MEDIO :

- **luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16/02/82 (attività soggette a parere VVF per ottenimento CPI)**
- **cantieri temporanei o mobili ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere esclusi quelli interamente all'aperto**

BASSO :

- **attività non classificate a medio o elevato rischio e dove, in generale, l'attività offre scarsa possibilità di sviluppo di fiamme**

FORMAZIONE

R.I. ELEVATO	R.I. MEDIO	R.I. BASSO
12 ore teoria	5 ore teoria	2 ore teoria
⬇	⬇	⬇
4 ore pratica con prove di spegnimento	3 ore pratica con prove di spegnimento	2 ore pratica senza prove di spegnimento

L'esame finale per il conseguimento dell'idoneità è previsto soltanto per le attività elencate nell'allegato X del D.M. 10.03.98

LUOGHI DI LAVORO CON OBBLIGO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ OBBLIGATORIO

a) Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR 175/88;

b) Fabbriche e depositi di esplosivi;

c) Centrali termoelettriche;

d) Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) Impianti e laboratori nucleari;

f) Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;

g) Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;

h) Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) Alberghi con oltre 100 posti letto;

l) Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) Scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) Uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di pubblico spettacolo con oltre 100 posti;

p) edifici di pregevole arte storica adibiti musei, gallerie, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 mq;

q) Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo;

r) Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

Allegato I del DPR 151

• "Attività soggette" che possono costituire anche "luoghi di lavoro" (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

– n° 9 Officine e lab. di saldatura e taglio metalli utilizz. Gas infiamm. …..

– n° 19 – 40, 43-48, 50-52 Stabilimenti industriali diversi

– n° 54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

– n° 65 Locali di spettacolo e trattenimento, imp. sportivi. ….. con capienza sup a 100 persone o sup. lorda in pianta al chiuso sup. a 200 m2

– n° 66 Alberghi …… con oltre 25 posti letto

– n° 67 Scuole …..con oltre 30 persone presenti

– n° 78 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con sup. coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2

Esempi di attività in categoria A

Albergo da 25 fino a 50 posti letto

Locale esposizione e vendita da 400 fino a 600 m^2

Autorimessa da 300 fino a 1000 m^2

Esempi di attività in categoria B

Impianto di produzione di calore da 350 kW fino a 700 kW

Locale di pubblico spettacolo da 100 fino a 200 persone

Deposito di bombole GPL da 300 a 1000 kg

Esempi di attività in categoria C

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 54 m

Aziende ed uffici con oltre 800 persone presenti

Struttura sanitaria con oltre 100 posti letto

Scuola con oltre 300 persone presenti

Struttura ricettiva alberghiera con oltre 100 posti letto

Locali pubblico spettacolo con oltre 200 posti letto

Struttura commerciale con superficie superiore a 1500 mq

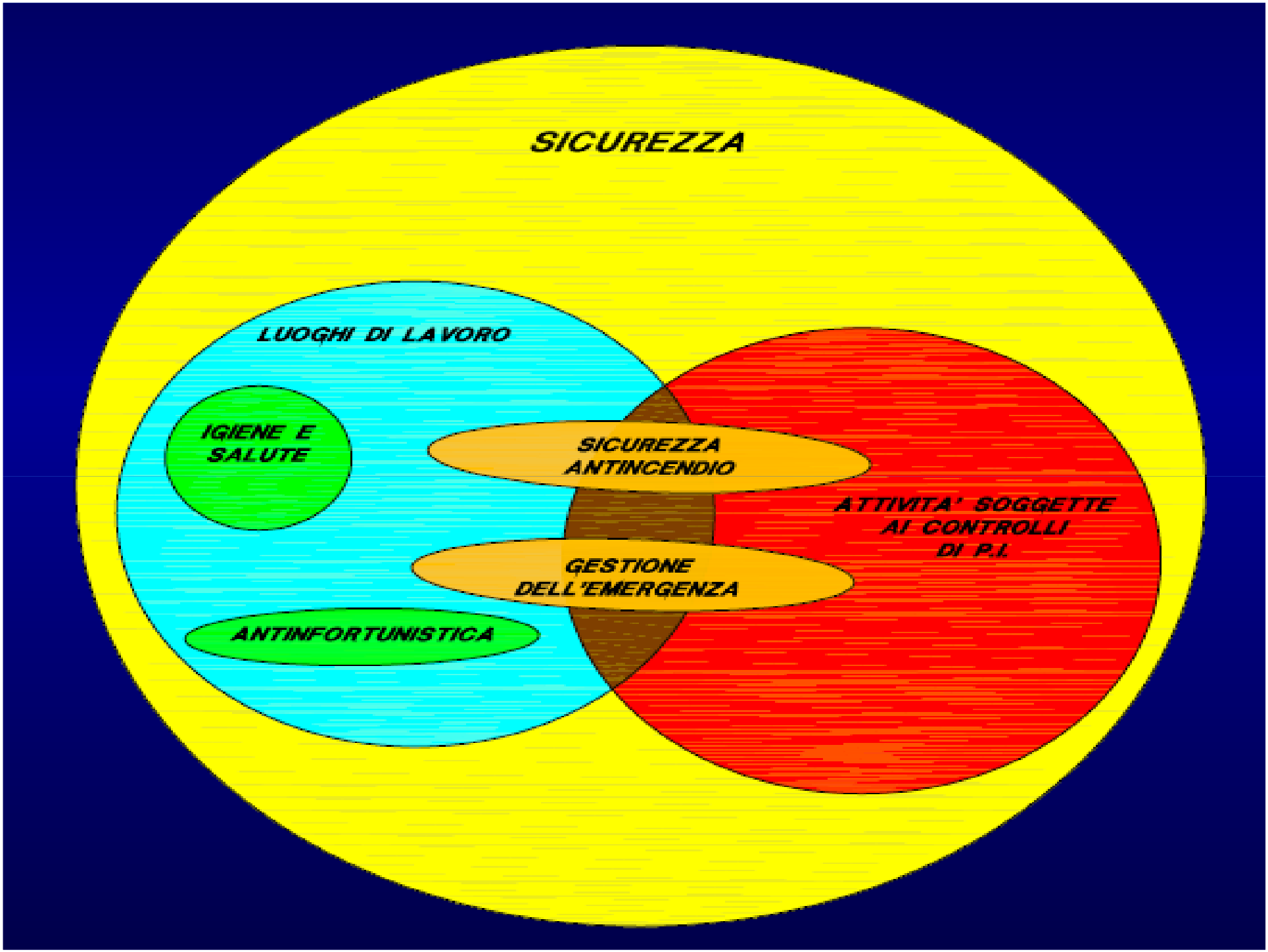
SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO
IGIENE E SALUTE
SICUREZZA ANTINCENDIO
ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI P.I.
GESTIONE DELL'EMERGENZA
ANTINFORTUNISTICA

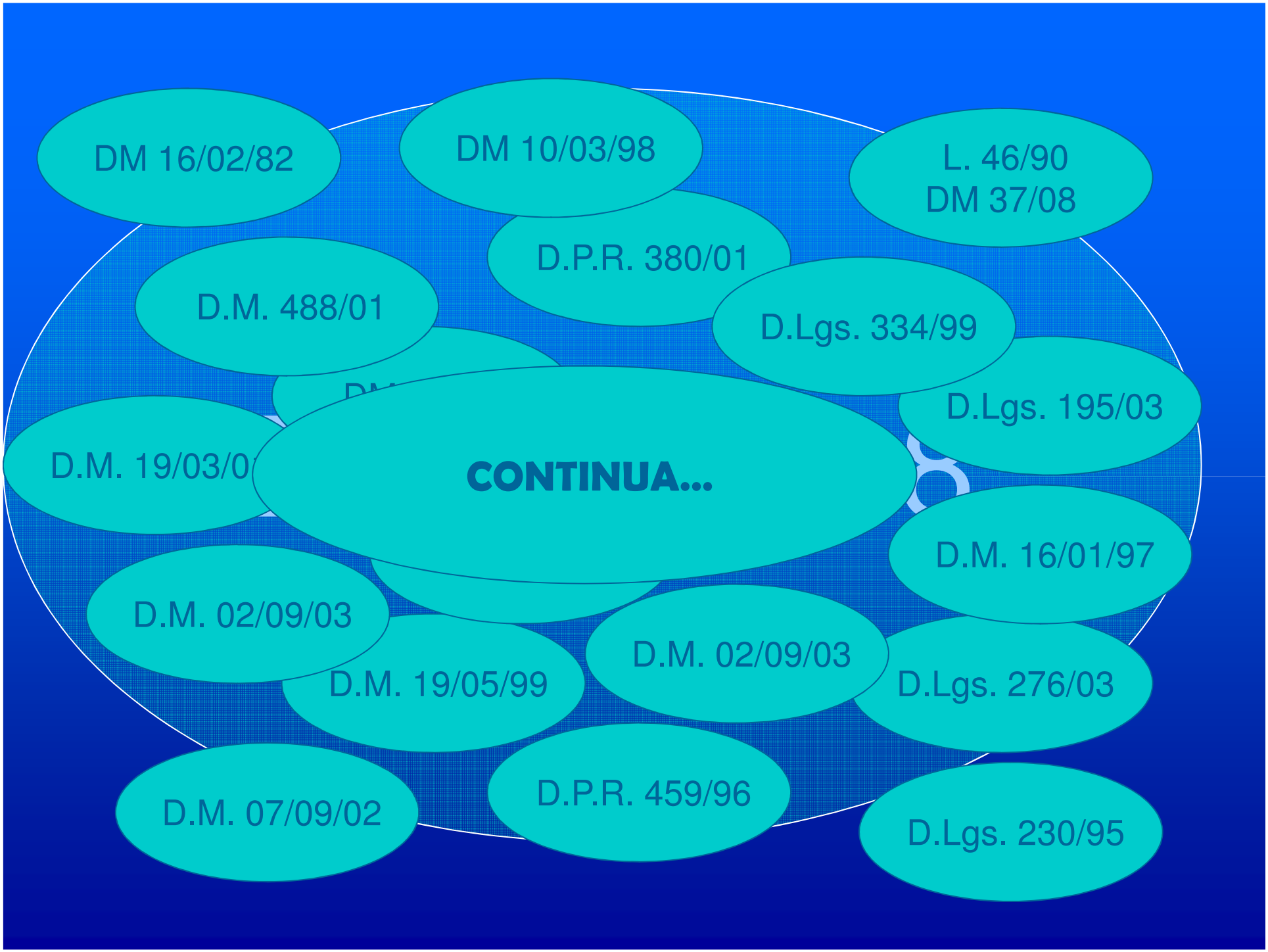
DM 16/02/82
DM 10/03/98
L. 46/90
DM 37/08
D.P.R. 380/01
D.M. 488/01
D.Lgs. 334/99
D.Lgs. 195/03
D.M. 19/03/0
CONTINUA...
D.M. 16/01/97
D.M. 02/09/03
D.M. 19/05/99
D.M. 02/09/03
D.Lgs. 276/03
D.M. 07/09/02
D.P.R. 459/96
D.Lgs. 230/95

Art.30 comma 5

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

L'art. 30 del D.Lgs 81/08 riconduce la capacità esimente ai modelli:

BS OHSAS 18001:2007

Linee guida UNI INAIL 2001

Struttura di un SGSL

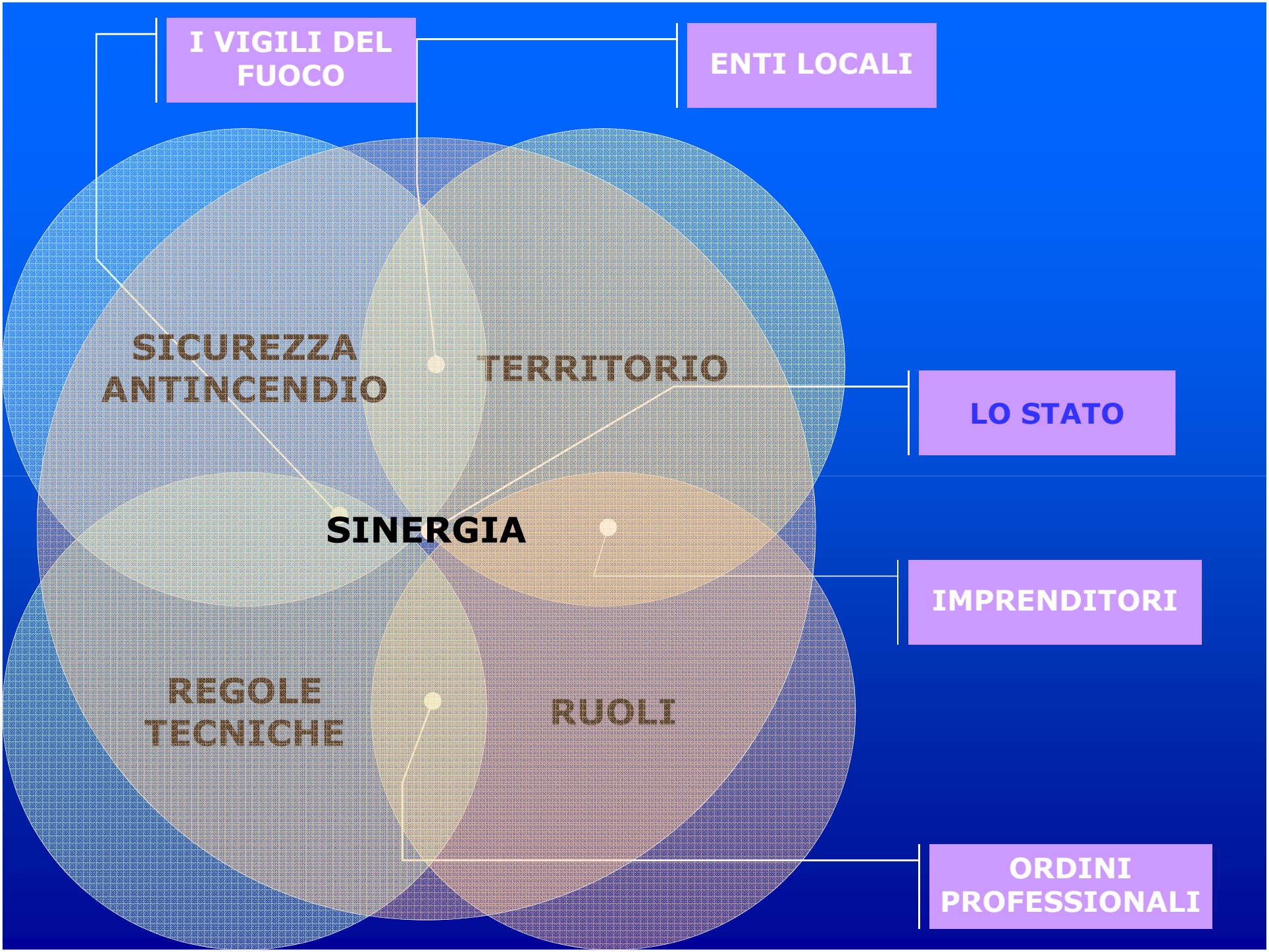
I VIGILI DEL FUOCO
ENTI LOCALI
SICUREZZA ANTINCENDIO
TERRITORIO
LO STATO
SINERGIA
IMPRENDITORI
REGOLE TECNICHE
RUOLI
ORDINI PROFESSIONALI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Windows Internet Explorer

http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti | Siti suggeriti | HotMail gratuita | Personalizzazione collegamenti | Raccolta Web Slice | WindowsMedia

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Pagina | Sicurezza | Strumenti

Cerca nel sito | Cerca

115 Numero d'emergenza | Italia.gov.it | MINISTERO DELL'INTERNO

Home | Notiziario | Contatti | Ricerca avanzata | Mappa del sito

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Emergenza e soccorso | ...nzione e sicurezza | Difesa civile | Formazione

Organizzazione

- Corpo nazionale
- The National Fire Corps
- Organigramma
- Attività istituzionale
- Lavora con noi
- Siti web VV.F.
- Uffici sul territorio

Prevenzione Incendi

Regolamento di Semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Amministrazione On Line

Sei in: Home

Primo piano

Procedure semplificate per la prevenzione incendi

Meno carte più sicurezza, è questo lo slogan scelto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per descrivere le novità introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione incendi. Il vademecum, attraverso esempi ed illustrazioni, presenta le principali novità introdotte dal DPR n° 151/2011 e fornisce le istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi. Informazioni più dettagliate e specifici applicativi, sono comunque reperibili su questo sito, accedendo direttamente dalla home page alla sezione Prevenzione Incendi, dedicata al nuovo regolamento. ...

start | presentazioni | Corpo Nazionale dei V... | Microsoft PowerPoint ... | 8.30

Gestione efficace dei mezzi d'estinzione
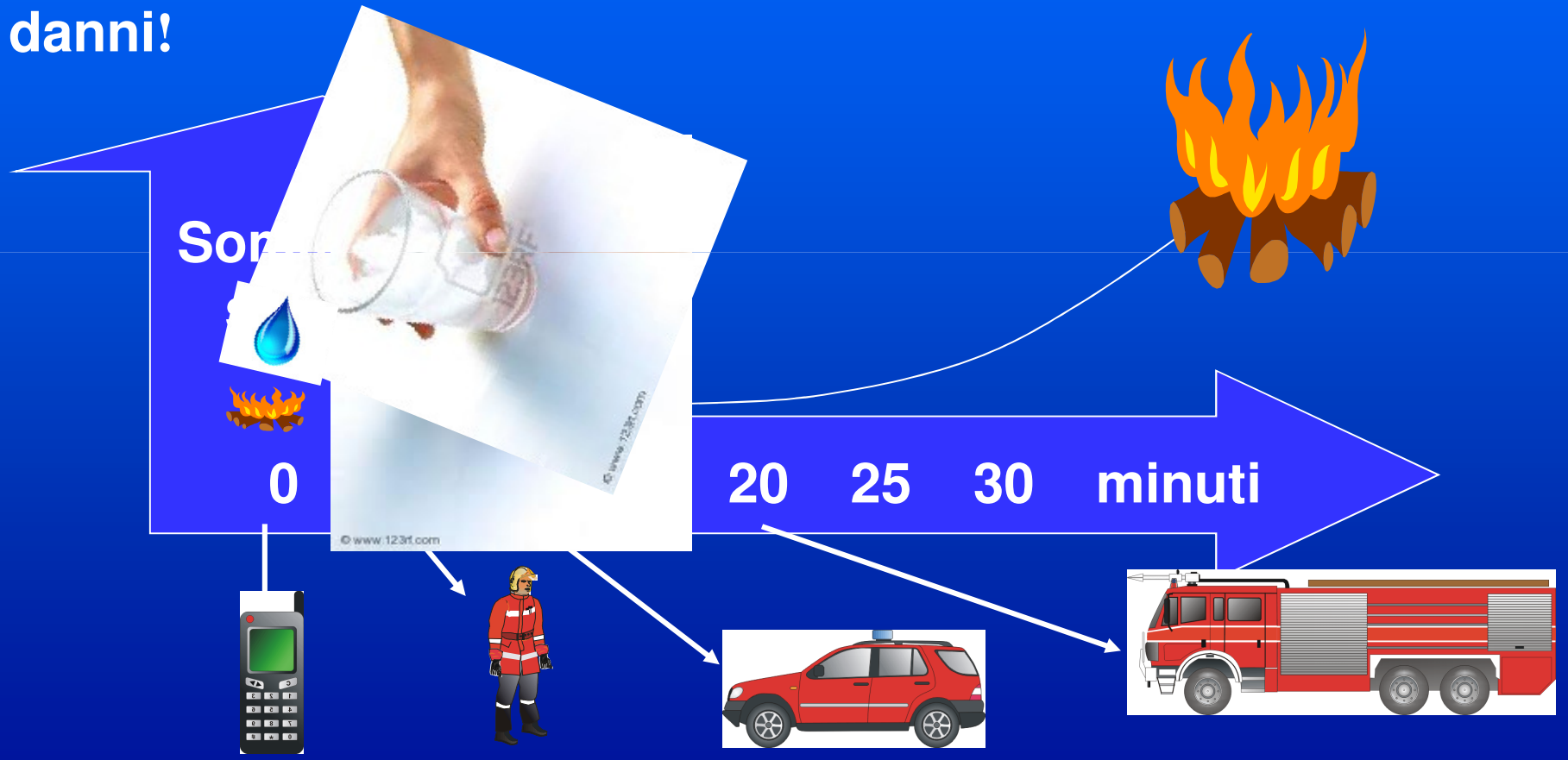
Una scoperta rapida dell'incendio e un allarme immediato contribuiscono in modo determinante alla riduzione dei danni!